




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge



Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica  
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di  
falso in bilancio

A.C. 3008

*Schede di lettura*

n. 292

15 aprile 2015

# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge

Disposizioni in materia di delitti contro la  
pubblica amministrazione, di associazioni di  
tipo mafioso e di falso in bilancio

A.C. 3008

*Schede di lettura*

n. 292

15 aprile 2015

---

Servizio responsabile:

*SERVIZIO STUDI – Dipartimento Giustizia*

☎ 066760-9559 / 066760-9148 – ✉ [st\\_giustizia@camera.it](mailto:st_giustizia@camera.it)

Hanno partecipato alla redazione del *dossier* i seguenti Servizi e Uffici:

*SERVIZIO BIBLIOTECA – Osservatorio della legislazione straniera*

☎ 066760-2278 – ✉ [bib\\_segreteria@camera.it](mailto:bib_segreteria@camera.it)

*SEGRETERIA GENERALE – Ufficio Rapporti con l'Unione europea*

☎ 066760-2145 – ✉ [cdrue@camera.it](mailto:cdrue@camera.it)

- *La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.*
- *Le parti relative ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.*
- *Le parti relative alla legislazione comparata sono state curate dal Servizio Biblioteca.*

---

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

---

*File: gi0353.docx*

# INDICE

## SCHEDE DI LETTURA

<b>Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione e di associazioni di tipo mafioso</b>	<b>3</b>
▪ Art. 1 (Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione)	3
▪ Art. 2 (Modifica dell'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena)	12
▪ Art. 3 (Modifica dell'articolo 317 del codice penale, in materia di concussione)	15
▪ Art. 4 (Introduzione dell'articolo 322- <i>quater</i> del codice penale, in materia di riparazione pecuniaria)	17
▪ Art. 5 (Associazioni di tipo mafioso, anche straniere)	18
▪ Art. 6 (Integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti)	20
▪ Art. 7 (Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione)	23
▪ Art. 8 (Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190)	26
<b>Relazione dell'Unione europea sulla lotta alla corruzione (a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione europea)</b>	<b>27</b>
<b>Disposizioni penali in materia di società e consorzi</b>	<b>29</b>
▪ Art. 9 (Modifica dell'articolo 2621 del codice civile)	31
▪ Art. 10 (Introduzione degli articoli 2621- <i>bis</i> e 2621- <i>ter</i> del codice civile)	35
▪ Art. 11 (Modifica dell'articolo 2622 del codice civile)	37
▪ Art. 12 (Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)	43
<b>Il reato di falso in bilancio negli ordinamenti di Francia, Germania e Spagna (a cura del Servizio Biblioteca, Ufficio legislazione straniera)</b>	<b>47</b>



## **Schede di lettura**



## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO

### Art. 1

#### (Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione)

L'articolo 1 **modifica il codice penale** per **inasprire** tanto le **pene** principali quanto le pene accessorie previste per i delitti commessi dal pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione.

La disciplina delle **pene accessorie** è modificata dalle lettere a), b) e c) del comma 1.

In particolare, la **lettera a)** interviene sull'**articolo 32-ter c.p.**, relativo all'**incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione**, cioè al divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Questa pena accessoria è applicata a colui che viene condannato per uno dei seguenti delitti (indicati nell'art. 32-*quater* c.p.), se «commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa»:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-*bis* e 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-*bis*);
- rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.);
- rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio (art. 501 c.p.);
- manovre speculative su merci (art. 501-*bis* c.p.);
- truffa in danno dello Stato (art. 640, numero 1).



Attualmente, il secondo comma dell'art. 32-ter prevede che tale incapacità non possa avere **durata** inferiore ad un anno, né superiore a tre anni; la riforma in commento **innalza a cinque anni** tale ultimo termine.

Normativa vigente	A.C. 3008
<b>Codice penale</b> Art. 32-ter <i>Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione</i>	
L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.	<i>Identico.</i>
Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni.	Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a <b>cinque</b> anni.

La **lettera b)** modifica l'articolo 32-quinquies del codice penale, che disciplina i casi nei quali **alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego** nei confronti del dipendente pubblico.

L'estinzione del rapporto di lavoro deriva oggi dalla condanna alla reclusione non inferiore a 3 anni per i delitti di peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, ovvero corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.

La riforma **abbassa a 2 anni di reclusione il limite minimo**, previsto per la **condanna che determina la cessazione del rapporto di lavoro**.

Normativa vigente	A.C. 3008
<b>Codice penale</b> Art. 32-quinquies <i>Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego</i>	
Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.	Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a <b>due</b> anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

La **lettera c)** del comma 1 interviene sulla pena accessoria della **sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte**, prevista dall'articolo 35 del codice penale in caso di condanna per una **contravvenzione**.

In tal senso, l'art. 35 è perfettamente speculare rispetto all'art. 30 del codice penale, che prevede l'interdizione da una professione o da un'arte quale pena accessoria riservata ai **delitti**. Tuttavia, la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte si differenzia notevolmente dall'interdizione poiché, a differenza di quest'ultima, non comporta la decadenza del condannato dallo speciale permesso, abilitazione o licenza ottenuti, bensì determina una mera sospensione temporanea della capacità del soggetto di esercitare l'attività consentita dal suddetto permesso. In altri termini, la sospensione priva il condannato della capacità di esercitare il suo diritto professionale durante il relativo periodo, ma non della titolarità di tale diritto professionale. In base al terzo comma dell'art. 35, la pena accessoria consegue alla sentenza di condanna purché ricorrano due requisiti:

- la condanna alla pena principale deve essere stata irrogata per una contravvenzione commessa con abuso della professione o dell'arte o con violazione dei doveri ad essa inerenti;
- la sospensione presuppone una sentenza di condanna alla pena principale irrogata in misura non inferiore ad un anno di arresto.

La riforma **aumenta la durata di questa pena accessoria**: la durata minima è portata da 15 giorni a 3 mesi e la durata massima da 2 anni a 3 anni.

*Nonostante il diverso tenore della rubrica dell'art. 1, che fa espresso riferimento alle sanzioni in materia di delitti contro la p.a., questa disposizione – frutto dell'approvazione di un emendamento in Assemblea nel corso dell'esame al Senato – riguarda una pena accessoria relativa a contravvenzioni.*

Normativa vigente	A.C. 3008
<b>Codice penale</b> Art. 35 <i>Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte</i>	
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità.	<i>Identico.</i>
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni, né superiore a due anni.	La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a <b>tre mesi</b> , né superiore a <b>tre anni</b> .
Essa consegue a ogni condanna per	<i>Identico.</i>

Normativa vigente	A.C. 3008
contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto.	

Le successive lettere del comma 1 intervengono invece sulle **pene edittali previste per i delitti contro la pubblica amministrazione**.

In particolare, la **lettera d)** modifica la pena prevista per il delitto di **peculato** dall'art. 314 del codice penale, **elevando il limite massimo edittale**. La disposizione vigente punisce con la reclusione da 4 a 10 anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria; il testo all'esame della Commissione eleva il limite massimo della pena **di ulteriori sei mesi** ("dieci anni e sei mesi").

Normativa vigente	A.C. 3008
<b>Codice penale</b> Art. 314 <i>Peculato</i>	
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni <b>e sei mesi</b> .
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.	<i>Identico.</i>

La **lettera e)** interviene sul reato di **corruzione per l'esercizio della funzione**, previsto dall'articolo 318 del codice penale, **elevando di un anno il limite massimo edittale**. Attualmente, infatti, il codice penale punisce con la reclusione da 1 a 5 anni il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità

o ne accetta la promessa; la riforma mantiene invariato il minimo di pena (un anno) ed eleva il limite massimo edittale a 6 anni di reclusione.

Normativa vigente	A.C. 3008
<b>Codice penale</b> Art. 318 <i>Corruzione per l'esercizio della funzione</i>	
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a <b>sei</b> anni.

La **lettera f)** novella l'articolo 319 del codice penale, che disciplina la **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, aumentando di due anni tanto la pena minima (che passa **da 4 a 6 anni**) quanto la pena massima (che passa **da 8 a 10 anni**), prevista per il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Si ricorda che analogo aumento di pena per il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio è previsto dall'art. 3 del **disegno di legge del Governo A.C. 2798**, attualmente all'esame in sede referente della Commissione Giustizia della Camera.

Normativa vigente	A.C. 3008
<b>Codice penale</b> Art. 319 <i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</i>	
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da <b>sei a dieci</b> anni.

La **lettera g)** **inasprisce il quadro sanzionatorio** previsto per il reato di **corruzione in atti giudiziari** dall'articolo 319-ter del codice penale.

La riforma prevede che se i fatti indicati negli articoli 318 (corruzione per l'esercizio di una funzione) e 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni (a legislazione vigente: da 4 a 10 anni). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena è della reclusione da 6 a 14 anni (a legislazione vigente: da 5 a 12 anni); se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a 5 anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 8 a 20 anni (a legislazione vigente: da 6 a 20 anni).

Normativa vigente	A.C. 3008
<b>Codice penale</b> Art. 319-ter <i>Corruzione in atti giudiziari</i>	
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da <b>sei a dodici</b> anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.	Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da <b>sei a quattordici</b> anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da <b>otto</b> a venti anni.

La **lettera h)** interviene sul reato di **induzione indebita a dare o promettere utilità**, di cui al primo comma dell'articolo 319-*quater* c.p., innalzando il limite minimo e massimo della pena da infliggere al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato. La pena attualmente prevista dal codice penale è la reclusione da 3 a 8 anni, che la riforma propone di aumentare prevedendo la reclusione da un minimo di 6 anni a un massimo di 10 anni e 6 mesi.

Normativa vigente	A.C. 3008
<b>Codice penale</b> Art. 319- <i>quater</i> <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità</i>	
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da <b>sei a dieci</b> anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.	<i>Identico.</i>

La **lettera i)** introduce una nuova **attenuante** nell'articolo 323-*bis* del codice penale (e conseguentemente ne muta la rubrica), attraverso la quale prevede, per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, una **diminuzione della pena da un terzo a due terzi** per chi si sia efficacemente adoperato per **evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori**, per **assicurare le prove** dei reati e per l'individuazione degli altri **responsabili** ovvero per il sequestro delle somme o altre **utilità** trasferite.

La formulazione utilizzata riprende, pur con alcune variazioni, quella di altre attenuanti per collaborazione previste dalle disposizioni vigenti: si vedano, a titolo esemplificativo, l'art. 8 del decreto legge n. 152 del 1991, per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo, ovvero l'art. 4 del decreto-legge n. 625 del 1979 per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero ancora l'articolo 600-*septies.1* del codice penale in materia di delitti di sfruttamento sessuale dei minori, e l'articolo 630 del codice penale in materia di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione.

L'attenuante per **ravvedimento operoso** potrà essere applicata ai seguenti **delitti**:

- art. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione);
- art. 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- art. 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari);
- art. 319-*quater* (induzione a dare o promettere utilità);
- art. 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
- art. 321 (pene per il corruttore);
- art. 322 (Istigazione alla corruzione);

- art. 322-bis (peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

Normativa vigente	A.C. 3008
<b>Codice penale</b> Art. 323-bis	
<i>Circostanza attenuante</i>	<i>Circostanze attenuanti</i>
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite	<i>Identico.</i>
	<b>Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.</b>

Nel complesso, dal nuovo quadro sanzionatorio delineato dall'A.C. 3008 i **reati più gravi** che possono essere commessi dal pubblico ufficiale nei confronti della pubblica amministrazione risultano essere la **corruzione in atti giudiziari** e la **concussione**: il provvedimento infatti prevede per la prima fattispecie la medesima pena oggi prevista per la concussione (da 6 a 12 anni di reclusione).

In base alla riforma, inoltre, il reato di **induzione indebita a dare o promettere utilità** è sanzionato **più severamente rispetto** al quadro attuale, con una pena più elevata di quella prevista per la **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** e per il **peculato**: la reclusione da 6 anni a 10 anni e 6 mesi.

La tabella che segue confronta - dal più grave al meno grave, a seguito della proposta di riforma - le pene previste per i delitti contro la p.a.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)	(6-12 anni)	(4-10 anni)
Concussione (art. 317)	(6-12 anni)	(6-12 anni)
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)	(6-10 anni e 1/2)	(3-8 anni)
Peculato (art. 314)	(4-10 anni e 1/2)	(4-10 anni)
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319)	(6-10 anni)	(4-8 anni)
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318)	(1-6 anni)	(1-5 anni)
Abuso d'ufficio (art. 323)	(1-4 anni)	(1-4 anni)
Malversazione a danno dello Stato (art.316-bis)	(6 mesi-4 anni)	(6 mesi-4 anni)
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316)	(6 mesi-3 anni)	(6 mesi-3 anni)
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter)	(6 mesi-3 anni)	(6 mesi-3 anni)

Legenda:

A.C. 3008

Vigente



**Art. 2**  
**(Modifica dell'articolo 165 del codice penale, in materia di**  
**sospensione condizionale della pena)**

L'articolo 2 modifica l'art. 165 del codice penale, relativo agli **obblighi cui deve sottostare il condannato per potere accedere all'istituto della sospensione condizionale della pena.**

Si ricorda che la sospensione condizionale della pena è un istituto giuridico disciplinato dagli articoli da 163 a 168 c.p., mediante il quale al reo, la cui condanna non superi i due anni di reclusione, viene sospesa l'esecuzione della stessa per cinque anni (in caso di delitti) o per due anni (in caso di contravvenzioni). Al termine di questo periodo di sospensione, se il soggetto non ha commesso un altro delitto o contravvenzione della stessa indole, il reato si estingue e, quindi, non ha luogo l'esecuzione della stessa neppure per quel che concerne le pene accessorie.

La sospensione condizionale viene concessa solo per le condanne non superiori ai 2 anni di pena detentiva o a 2 anni e 6 mesi se si tratta di persona che ha compiuto gli anni diciotto ma non ancora gli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta o 3 anni se minore di anni diciotto; non può essere concessa più di una volta (a meno che la successiva pena da infliggere, cumulata alla precedente condanna, sia ancora inferiore ai termini sovraesposti).

Viene ammessa inoltre solo qualora il giudice, tenendo conto delle circostanze di reato descritte dall'articolo 133 c.p., presume che il colpevole si asterrà dal commettere altri reati.

Può essere subordinata, a discrezione del giudice, a degli obblighi (risarcimento, eliminazione delle conseguenze dannose del reato, pubblicazione della sentenza).

Inoltre la sospensione condizionale della pena può essere revocata se ricorre una delle tre condizioni di cui all'art. 168 c.p., e quindi se il condannato entro il periodo di sospensione commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva; o non adempia agli obblighi impostigli di cui all'art. 165 c.p.; oppure se riporti un'altra condanna per un delitto commesso anteriormente a pena che, cumulata alla pena sospesa precedentemente, supera i limiti di cui all'art. 163 c.p., e quindi i limiti di pena entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale della pena.

La riforma, inserendo un ulteriore comma nell'art. 165 c.p., subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al condannato per alcuni delitti contro la p.a. anche alla condizione specifica della **riparazione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione lesa** (in caso di corruzione in atti giudiziari, nei confronti del Ministero della giustizia).

Tale riparazione – che è sempre ordinata al condannato per un delitto contro la p.a. in base all'art. 322-*quater* c.p. (introdotto dall'articolo 4 della p.d.l., cui si rinvia) - consiste in una somma **equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito.**

Questa condizione trova applicazione in caso di condanna per uno dei seguenti reati:

- Peculato (art. 314 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

La riparazione pecuniaria non si sostituisce all'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

Normativa vigente	A.C. 3008
<b>Codice penale</b> Art. 165 <i>Obblighi del condannato</i>	
<p>La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>	<i>Identico.</i>
<p>La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.</p>	<i>Identico.</i>
<p>La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione</p>	<i>Identico.</i>

Normativa vigente	A.C. 3008
condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.	<p>Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.</p>
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.	<i>Identico.</i>

### Art. 3 (Modifica dell'articolo 317 del codice penale, in materia di concussione)

L'articolo 3 modifica l'art. 317 c.p., **ampliando la categoria di quanti possono commettere il reato proprio di concussione**. Al pubblico ufficiale viene infatti **aggiunto** anche l'**incaricato di un pubblico servizio**.

Si ricorda che in forza dell'art. 357 c.p. la qualifica di **pubblico ufficiale** va attribuita, in linea generale, ai seguenti soggetti:

- soggetti che concorrono a formare o formano la volontà dell'ente pubblico ovvero lo rappresentano all'esterno;
- soggetti che sono muniti di poteri autoritativi;
- soggetti che sono muniti di poteri di certificazione.

L'articolo 358 c.p., a propria volta, dispone che «sono **incaricati di pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale». Secondo la dottrina prevalente per incaricato di pubblico servizio dovrebbe intendersi un soggetto che pur svolgendo un'attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d'altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.

Normativa vigente	A.C. 3008
<b>Codice penale</b> Art. 317 <i>Concussione</i>	
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	Il pubblico ufficiale <b>o l'incaricato di un pubblico servizio</b> che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni

Il tema dei possibili autori del delitto di concussione è stato affrontato più volte dal legislatore con soluzioni di diverso tipo.

Originariamente, infatti, il **codice penale Rocco** non prevedeva tra i possibili autori del reato l'incaricato di un pubblico servizio, ma solo il pubblico ufficiale;

con la **legge n. 86 del 1990**<sup>1</sup> viene aggiunto il riferimento anche all'incaricato di un pubblico servizio, poi da ultimo espunto dal codice dalla recente **legge Severino**<sup>2</sup>, che ha anche escluso da questo reato la fattispecie per induzione (collocata all'art. 319-*quater* e imputabile tanto al pubblico ufficiale quanto all'incaricato di un pubblico servizio).

Sull'eliminazione del riferimento alla figura dell'incaricato di pubblico servizio nel testo dell'articolo 317 c.p. si è sviluppato un particolare dibattito nel corso dell'esame della riforma Severino alla Camera e in particolare nella seduta del 22 maggio 2012 delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia. Sul punto è intervenuto, in risposta ad alcune richieste di chiarimenti, il Ministro della giustizia Severino, che ha evidenziato come la scelta di non prevedere più l'incaricato di pubblico servizio quale autore del reato trovi la propria giustificazione nella considerazione che questi non ha poteri tali da essere in grado di costringere il soggetto passivo del reato, mentre è in grado di indurlo indebitamente a dare o promettere delle utilità. Il Ministro ha proseguito osservando poi come, in sostanza, la nuova formulazione dei reati di concussione, corruzione per l'esercizio della funzione e induzione indebita a dare o promettere utilità tenga conto, per quanto attiene al soggetto attivo del reato, della diversa forza coercitiva del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio.

La Corte di cassazione (SSUU, sentenza n. 12228 del 24/10/2013) ha chiarito che l'abuso costringitivo dell'incaricato di pubblico servizio, prima dell'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 sanzionato dall'art. 317 c.p., è attualmente un illecito estraneo allo statuto dei reati contro la P.A. ed è punibile, a seconda dei casi concreti, in base alle disposizioni incriminatrici dell'estorsione, della violenza privata o della violenza sessuale, fattispecie tutte che si pongono in rapporto di continuità normativa con la precedente norma di cui all'art. 317 cod. pen., con la conseguenza che, in relazione ai fatti pregressi, sarà compito del giudice verificare in concreto quale norma contiene la disposizione più favorevole da applicare.

La reintroduzione dell'incaricato di un pubblico servizio tra i possibili autori del delitto di concussione è così motivata dalla **relazione illustrativa** dell'originario disegno di legge **A.S. n. 19** (Grasso e altri): *«perché non ha senso punire soltanto il primo [pubblico ufficiale], quando lo stesso comportamento può essere posto in essere da un concessionario di un servizio pubblico (RAI, ENI, personale sanitario, eccetera) con effetti parimenti devastanti sull'etica dei rapporti»*.

---

<sup>1</sup> Legge 26 aprile 1990, n. 86, *Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*.

<sup>2</sup> Legge 6 novembre 2012, n. 190, *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, art. 1, comma 75.

**Art. 4**  
**(Introduzione dell'articolo 322-*quater* del codice penale, in materia di riparazione pecuniaria)**

L'articolo 4 disciplina la **riparazione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione lesa** stabilendo, in caso di condanna per delitto contro la p.a., che al pubblico ufficiale, o all'incaricato di un pubblico servizio, colpevole debba essere ordinato anche il pagamento di una somma **equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito**.

La riparazione pecuniaria è in favore dell'amministrazione di appartenenza e, nel caso della corruzione in atti giudiziari, in favore dell'amministrazione della giustizia.

Quest'ordine di pagamento, il cui adempimento è presupposto per l'eventuale accesso alla sospensione condizionale della pena (v. sopra, art. 2 che modifica l'art. 165 c.p.), trova applicazione in caso di condanna per uno dei seguenti reati:

- Peculato (art. 314 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)

La riparazione pecuniaria non esime dall'eventuale obbligo al risarcimento del danno.

## Art. 5 (Associazioni di tipo mafioso, anche straniera)

L'articolo 5 **inasprisce le pene per il delitto di associazione mafiosa.**

In particolare la disposizione, alla **lettera a)**, interviene sul primo comma dell'articolo 416-*bis* c.p. elevando la pena per la **partecipazione all'associazione**, che passa nel minimo da 7 a 10 anni e nel massimo da 12 a 15 anni.

La **lettera b)** della disposizione interviene sul secondo comma dell'articolo 416-*bis*, aumentando la pena detentiva da comminarsi a coloro che **promuovono o dirigono o organizzano l'associazione**. Tali condotte, attualmente sanzionate con la reclusione "da 9 a 14 anni" vengono punite con una pena detentiva "da 12 a 18 anni".

La **lettera c)**, infine, modifica il quarto comma dell'articolo 416-*bis*, innalzando le pene ivi previste per la fattispecie incriminatrice di **associazione armata**:

- per colui che vi partecipa, la pena - attualmente prevista da 9 a 15 anni di reclusione - è portata a 12 anni nel minimo e a 20 anni nel massimo;
- per colui che la promuove, dirige, organizza, la pena - attualmente prevista da 12 a 24 anni - è portata a 15 anni nel minimo e a 26 anni nel massimo.

Normativa vigente	A.C. 3008
<b>Codice penale</b> Art. 416- <i>bis</i> <i>Associazioni di tipo mafioso anche straniera</i>	
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da <b>dieci a quindici</b> anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.	Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da <b>dodici a diciotto</b> anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o	<i>Identico.</i>

Normativa vigente	A.C. 3008
<p>comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p>	
<p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	<p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da <b>dodici</b> a <b>venti</b> anni nei casi previsti dal primo comma e da <b>quindici</b> a <b>ventisei</b> anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
<p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>	<p><i>Identico.</i></p>



**Art. 6****(Integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti)**

L'articolo 6 modifica la disciplina del **patteggiamento**, prevedendo che quando si procede per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, l'accesso a questo rito speciale sia **subordinato alla restituzione del prezzo o del profitto conseguito**.

In particolare, la disposizione inserisce un ulteriore comma (1-ter) nell'**art. 444 del codice di procedura penale**, con il quale disciplina **condizioni particolari di accesso al patteggiamento** con riguardo ai procedimenti per i seguenti delitti:

- Peculato (art. 314 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

*Si osserva che manca in questo catalogo di delitti l'art. 320, relativo alla corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. Tale fattispecie è invece considerata tanto dall'art. 2 quanto dall'art. 4 del provvedimento in esame, che rispettivamente condizionano l'accesso alla sospensione condizionale della pena al pagamento di una somma equivalente al profitto e prevedono che con la condanna debba essere ordinata la riparazione pecuniaria.*

In relazione ai procedimenti penali per tali delitti, l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione della pena a richiesta solo **subordinatamente alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato**.

Si ricorda che una disposizione analoga è prevista dall'art. 14, comma 4, del **disegno di legge del Governo A.C. 2798**, attualmente in corso d'esame in sede referente presso la Commissione Giustizia della Camera.

Normativa vigente	A.C. 3008
<b>Codice di procedura penale</b> Art. 444 <i>Applicazione della pena su richiesta</i>	
<p>1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-<i>bis</i> e 3-<i>quater</i>, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-<i>bis</i>, 600-<i>quater</i>, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-<i>quater</i>, secondo comma, 600-<i>quater</i>.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-<i>quinquies</i>, nonché 609-<i>bis</i>, 609-<i>ter</i>, 609-<i>quater</i> e 609-<i>octies</i> del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.</p>	<p>1-bis. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-<i>ter</i>, 319-<i>quater</i> e 322-<i>bis</i> del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.</b></p>
<p>2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	A.C. 3008
l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.	
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.	3. <i>Identico.</i>

**Art. 7**  
**(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di**  
**corruzione)**

L'articolo 7 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, modificando l'art. 129, che impone al **pubblico ministero**, in conseguenza dell'esercizio dell'azione penale, l'**obbligo di informare** una serie di soggetti diversi, a seconda dell'imputazione e del presunto autore del reato.

In particolare, aggiungendo un periodo al comma 3 della disposizione, la riforma prevede che il PM debba dare notizia dell'imputazione al **Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione** quando esercita l'azione penale per uno dei seguenti delitti:

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, semplice e aggravata (artt. 319, 319-*bis* e 321 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-*ter* e 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.).

Normativa vigente	A.C. 3008
<b>Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale</b> Art. 129 <i>Informazioni sull'azione penale</i>	
1. Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.	1. <i>Identico.</i>

Normativa vigente	A.C. 3008
<p>2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'Ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione.</p>	<p>3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione.  <b>Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione.</b></p>
<p>3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.</p>	<p>3-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>3-ter. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il pubblico ministero, nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono violate. Le sentenze e i provvedimenti definitivi di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente comma. I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in</p>	<p>3-ter. <i>Identico.</i></p>

Normativa vigente	A.C. 3008
<p>tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari.</p>	

**Art. 8**  
**(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190)**

L'articolo 8 modifica la c.d. legge Severino (legge 6 novembre 2012, n. 190).

In particolare il **comma 1** dell'articolo - aggiungendo una lettera f) al comma 2 dell'art. 1 della legge - **attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione** anche l'esercizio della **vigilanza e del controllo sui contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici** (ad esempio contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza; appalti aggiudicati in base a norme internazionali, particolari contratti di servizi) di cui agli articoli 17 e seguenti del Codice degli appalti (D.Lgs. 163 del 2006).

Il **comma 2** dell'articolo 8 introduce, poi, specifici **obblighi informativi verso l'Autorità nazionale anticorruzione**:

- integra la formulazione del **comma 32** dell'art. 1 della legge 190/2012 prevedendo che, in riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti debbano trasmettere all'Autorità nazionale anticorruzione una serie di informazioni relative all'appalto (la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate).

- introduce un **nuovo comma 32-bis** all'articolo 1 della citata legge 190 che prevede che nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e) dall'articolo 133 del Codice della giustizia amministrativa (D.Lgs. 104/2010), il giudice amministrativo trasmette all'Autorità nazionale anticorruzione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza.

Il riferimento al comma 1, lettera e) dall'articolo 133 del Codice della giustizia amministrativa concerne le controversie: 1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative; 2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del Codice degli appalti, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello Codice.

## RELAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA SULLA LOTTA ALLA CORRUZIONE (A CURA DELL'UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA)

Il 3 febbraio 2014 la Commissione europea ha pubblicato la prima relazione dell'Unione europea sulla lotta alla corruzione. La relazione illustra lo stato della corruzione nei vari Stati membri, indicando le misure anticorruzione esistenti, valutandone l'efficacia, e suggerendo gli spunti per un miglioramento dell'attività di contrasto a tale fenomeno.

Secondo la Commissione, la corruzione interessa tutti gli Stati membri e costa all'economia europea circa 120 miliardi di euro all'anno. La relazione espone anche i risultati di due sondaggi Eurobarometro sulla **percezione della corruzione** tra i cittadini e le imprese europee. Da tali rilevazioni tra l'altro risulta che la **percezione della diffusione della corruzione in Italia** registra il dato del 97 per cento, che è il **più alto** nell'Unione europea **dopo** quello della **Grecia**.

La relazione sulla corruzione si compone di:

- di un **capitolo generale** recante i principali risultati, le tendenze in materia di corruzione in tutta l'UE, e l'analisi delle modalità con le quali gli Stati membri affrontano il problema della corruzione negli appalti pubblici;
- di **capitoli specifici relativi ai 28 Stati membri** che fotografano la situazione della corruzione, individuano gli aspetti che meritano maggiore attenzione ed evidenziano le buone pratiche cui potrebbero ispirarsi altri Paesi;

La relazione si articola nelle seguenti aree tematiche: **meccanismi di controllo** (in particolare politiche di prevenzione, incluse le normative su conflitti di interesse); **perseguimento e sanzioni**; **dimensione politica del fenomeno** (integrità delle classi politiche, normative su discipline sul finanziamento ai partiti); **aree a rischio** (sia come livello di potere amministrativo, sia come settore economico permeabile alla corruzione). Un capitolo a parte è dedicato al tema degli **appalti pubblici**, settore particolarmente esposto e di importanza economica preminente (**un quinto del PIL** dell'UE è speso ogni anno da enti pubblici per l'acquisto di forniture, lavori e servizi).

Nel [capitolo](#) dedicato al nostro Paese, la Commissione ripete il dato indicato dalla Corte dei conti secondo il quale costi diretti totali della corruzione ammonterebbero a 60 miliardi di euro l'anno (pari a circa il 4% del PIL).

Secondo la Relazione, il 92% delle imprese italiane partecipanti al sondaggio Eurobarometro 2013 sulla corruzione nel mondo imprenditoriale ritiene che favoritismi e corruzione impediscano la concorrenza commerciale in Italia (contro una media UE del 73%), il 90% pensa che la corruzione e le raccomandazioni siano spesso il modo più facile per accedere a determinati servizi pubblici (contro una media UE del 69%), mentre per il 64% le



conoscenze politiche sono l'unico modo per riuscire negli affari (contro una media UE del 47%).

Secondo il Global Competitiveness Report 2013-2014, la distrazione di fondi pubblici dovuta alla corruzione, il favoritismo dei pubblici ufficiali e la progressiva perdita di credibilità etica della classe politica agli occhi dei cittadini sono le note più dolenti della governance in Italia.

La Commissione europea rileva tuttavia che l'adozione nel 2012 di una **legge anti-corruzione** rappresenta un **significativo passo avanti** nella lotta contro la corruzione in Italia, in particolare sul lato delle politiche di prevenzione.

La Commissione suggerisce le seguenti misure per la riduzione del fenomeno:

- il rafforzamento del regime di integrità delle cariche elettive e di governo nazionali, regionali e locali, attraverso **codici etici**, **strumenti di rendicontazione**, sanzioni dissuasive in caso di violazione;
- il potenziamento del quadro giuridico e istituzionale sul **finanziamento dei partiti**;
- l'eliminazione delle lacune circa il **regime di prescrizione**;
- il rafforzamento dei poteri e della capacità dell'autorità nazionale anticorruzione CIVIT;
- un quadro uniforme per i **controlli interni** con l'affidamento della revisione contabile della spesa pubblica a **controllori esterni indipendenti a livello regionale e locale**, soprattutto in materia di appalti pubblici;
- sistema uniforme, indipendente e sistematico di verifica del **conflitto di interessi** e delle dichiarazioni patrimoniali dei pubblici ufficiali, con relative sanzioni deterrenti;
- maggiore **trasparenza** nel settore degli **appalti pubblici**, ad esempio ponendo l'obbligo per tutte le strutture amministrative di **pubblicare online i conti e i bilanci annuali**, insieme alla **ripartizione dei costi per i contratti pubblici di opere**, forniture e servizi, in linea con la normativa anticorruzione. In tale ambito la Commissione suggerisce anche di conferire alla Corte dei conti il potere di effettuare controlli senza preavviso, nonché di garantire il pieno recepimento ed attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la **corruzione nel settore privato**.

## DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E CONSORZI

Il **Capo II** detta disposizioni penali in materia societaria (**artt. da 9 a 12**).

Gli articoli 9, 10 e 11 del provvedimento **riformano la disciplina del codice civile in materia di falso in bilancio**.

La vigente normativa del codice civile distingue tra la fattispecie base di natura contravvenzionale di cui all'art. 2621 "False comunicazioni sociali" (costruita come reato di pericolo) e quella di natura delittuosa di cui al successivo art. 2622, che sanziona il danno effettivo subito dalla società, dai soci o dai creditori in conseguenza del falso in bilancio.

In entrambi i casi di falso in bilancio **la punibilità è, attualmente, esclusa**:

- nel caso in cui le falsità o omissioni delle scritture contabili della società non alterino sensibilmente la situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società o del gruppo societario di cui fa parte la società;
- nel caso in cui porti ad una variazione del risultato di esercizio non superiore al 5%, oppure una variazione del patrimonio societario non superiore all'1%.

Nel solo caso di falso in bilancio di cui all'art. 2622, la punibilità è **comunque esclusa** ove le stime successive alla dichiarazione differiscano meno del 10% rispetto alle stime corrette.

In particolare, rispetto alla disciplina attuale, **la riforma distingue tra falso in bilancio di società non quotate e falso in bilancio di società quotate, sanzionando entrambe le fattispecie come delitto**. Viene prevista inoltre, per le società non quotate, una ipotesi attenuata del reato nonché uno specifico caso di non punibilità per lieve entità dell'illecito.

La categoria delle **società quotate** è individuabile all'interno della più generale categoria delle c.d. "società aperte", ovvero di quelle società che fanno appello al pubblico risparmio mediante il ricorso al capitale di rischio, dunque emettendo azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante. Le società quotate si distinguono in quanto emittitrici di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione. Vi sono invece società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, dette società "chiuse", solitamente formate da un ristretto numero di soci.

Per le società quotate, la legge prevede (in particolare il Testo Unico Finanziario, di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998 e le leggi speciali), un articolato sistema di regole, a tutela dei mercati medesimi e degli investitori. A tal fine, esse sono anzitutto sottoposte a specifici obblighi di trasparenza: devono infatti trasmettere dati e comunicazioni all'autorità di vigilanza, la Consob, ai sensi di quanto disposto da norme di legge o di regolamento. Alla Consob sono affidati compiti di vigilanza regolamentare, ossia di emanare le norme secondarie che disciplinano in dettaglio l'attività degli emittenti. Tali informazioni riguardano, tra l'altro, l'azionariato (da parte degli azionisti che, sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 58/98, possiedono partecipazioni rilevanti al capitale sociale di emittenti quotati), il capitale e gli organi sociali (regolamento Consob n. 11971/99, cd. regolamento emittenti), le partecipazioni rilevanti (art. 120 del d.lgs. n. 58/98 e artt. 116-terdecies e ss. del regolamento n.

11971/99) rese note dalla Consob, gli estratti dei patti parasociali relativi alle società quotate o alle loro controllate (art. 122 del d.lgs. n. 58/98) ed ulteriori informazioni periodiche (elenco degli emittenti assoggettati agli obblighi di diffusione di informativa periodica, art. 114 del d.lgs. n. 58/98). La disciplina specifica delle società quotate investe, tra gli altri aspetti, anche la contabilità di tali società e le regole che presiedono alla convocazione dell'assemblea dei soci.

L'art. 12 della proposta di legge coordina poi il contenuto del D.Lgs 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) alla nuova disciplina del falso in bilancio intervenendo parzialmente anche sull'entità delle pene pecuniarie.

## **Art. 9** **(Modifica dell'articolo 2621 del codice civile)**

L'**articolo 9** riformula l'art. 2621 del codice civile – la cui rubrica rimane inalterata – sul **falso in bilancio in società non quotate**. Prevede che le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, **tornino ad essere un delitto**, punito con la pena della **reclusione da 1 a 5 anni**.

L'attuale art. 2621 c.c. punisce con l'arresto fino a due anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione (primo comma).

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (secondo comma).

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento (terzo comma).

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta (quarto comma).

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa (quinto comma).

Nulla cambia in relazione ai soggetti in capo ai quali la responsabilità è ascritta (amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori).

Nel nuovo art. 2621 c.c., **la condotta illecita** consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore; per il reato è confermata la procedibilità d'ufficio (salvo nelle ipotesi in cui

il fatto sia di lieve entità, cfr. art. 10 della p.d.l.). Stante il limite di pena, nelle indagini su tale delitto non sarà possibile disporre le **intercettazioni**

Oltre al **passaggio da contravvenzione a delitto**, i principali elementi di novità del nuovo reato falso in bilancio di cui articolo 2621 del codice civile sono i seguenti:

- **scompaiono le soglie di non punibilità** (previste dal terzo e quarto comma dell'art. 2621).
- è **modificato il riferimento al dolo** (in particolare, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla **consapevolezza** delle falsità esposte);

*In quanto delitto, anziché contravvenzione, il falso in bilancio di cui al nuovo art. 2621 c.c. dovrebbe comunque presumere il dolo e quindi la consapevolezza di commettere un reato. Inoltre, il nuovo testo conferma anche il dolo specifico relativo all'ingiusto profitto, elemento che richiede una consapevolezza ulteriore dell'illiceità della condotta.*

- è eliminato il riferimento all'omissione di "**informazioni**" sostituito da quello all'omissione di "**fatti materiali rilevanti**" (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene),
- è introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della "**concreta**" **idoneità** dell'azione o omissione **ad indurre altri in errore**.

Il riferimento dell'art. 2621 c.c. alle modalità del falso - ovvero al fatto che debba essere "concretamente idoneo a indurre altri in errore" - pare collegata alla scomparsa delle soglie di punibilità nonché alla previsione delle ipotesi di lieve entità e particolare tenuità (di cui ai nuovi artt. 2621-bis e 2621-ter c.c.).

*Con riguardo alla formulazione adottata – che lascia una significativa discrezionalità in capo al giudice, la cui valutazione non è collegata a un dato fisso e quantitativo ai fini della determinazione della condotta penalmente rilevante nel caso singolo – si rileva che il riferimento alla "concreta idoneità" è già presente nella legislazione penale. Ad esempio, tale parametro è presente nello stesso titolo XI del libro quinto del codice civile in riferimento a valutazioni di natura economica (si veda l'art. 2637 c.c. che punisce il delitto di aggio, in base alla concreta idoneità della condotta a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico).*

Normativa vigente	A.C. 3008
<b>Codice civile</b> Art. 2621 <i>False comunicazioni sociali</i>	
<p>Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero <b>ancorché oggetto di valutazioni</b> ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, <b>consapevolmente</b> espongono fatti materiali <b>rilevanti</b> non rispondenti al vero ovvero omettono <b>fatti materiali rilevanti</b> la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo <b>concretamente</b> idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con <b>la pena della reclusione da uno a cinque anni</b>.</p>
<p>La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>	<p>La stessa pena si applica anche se <b>le falsità o le omissioni</b> riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
<p>La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</p>	<b>Soppresso.</b>
<p>In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p>	<b>Soppresso.</b>
<p>Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni,</p>	<b>Soppresso.</b>

Normativa vigente	A.C. 3008
dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa .	

## **Art. 10** **(Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile)**

L'**articolo 10** introduce nel codice civile due nuove disposizioni dopo l'articolo 2621: gli articoli 2621-bis (*Fatti di lieve entità*) e 2621-ter (*Non punibilità per particolare tenuità*).

L'**articolo 2621-bis c.c.** disciplina l'ipotesi che il **falso in bilancio** di cui all'art. 2621 sia costituito da fatti "**di lieve entità**", salvo che costituiscano più grave reato.

Tale fattispecie, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (fatta salva la non punibilità per particolare tenuità del fatto, v. *ultra*, nuovo art. 2621-ter c.c.) viene qualificata dal giudice tenendo conto:

- della natura e delle dimensioni della società
- e delle modalità o degli effetti della condotta.

Si ricorda che, per alcune fattispecie penali, la **lieve entità del fatto** è causa di attenuazione della pena: si vedano ad esempio gli articoli 311 (nei delitti contro la personalità dello Stato) e 583-bis (nelle mutilazioni genitali femminili). Inoltre - per il fatto di lieve entità - mentre nella legislazione in materia di armi (legge 895/1967, art. 5) è prevista un'attenuante, negli illeciti in materia di stupefacenti (art. 73, DPR 309/1990), il giudice può applicare la sanzione del lavoro di pubblica utilità, in luogo delle pene detentive o pecuniarie (su richiesta dell'imputato e sentito il PM).

Analoga sanzione si applica – in base al secondo comma del nuovo articolo 2621-bis - anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare (RD 267/1942).

Si tratta, quindi, delle società:

- a) con un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) che hanno realizzato, negli ultimi tre esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) che hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

In tal caso, il **delitto è procedibile a querela** della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

La sanzione ridotta prevista dal secondo comma per le specifiche tipologie di società più piccole costituisce pertanto una presunzione assoluta, introdotta direttamente dalla legge, circa la sussistenza del fatto di lieve entità e l'applicabilità della relativa sanzione.

*Le condotte che interessano società di dimensioni maggiori rispetto a quelle indicate nel secondo comma possono comunque rilevare ai fini della lieve entità*



*in base a una valutazione del caso concreto, operata dal giudice in applicazione del primo comma in cui, come si è visto, debbono comunque essere valutate anche le dimensioni della società.*

Il nuovo **articolo 2621-ter** del codice civile prevede che, ai fini della **non punibilità** prevista dall'art. 131-bis del codice penale **per particolare tenuità** dell'illecito (disposizione introdotta dal recente d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28), il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori dal falso in bilancio di cui agli artt. 2621 e 2621-bis.

L'**art. 131-bis c.p.** (*Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*) prevede (primo comma) che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma (quindi in base: alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione; alla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; alla intensità del dolo o dal grado della colpa), l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

La disposizione introdotta dall'articolo 2621-ter deroga quindi ai criteri generali sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsti dall'art. 131-bis c.p.

*Occorre valutare quali siano gli effetti del nuovo obbligo per il giudice di valutare "in modo prevalente" l'entità del danno, rispetto agli altri profili indicati dall'art. 131-bis c.p. (es. le modalità della condotta).*

In base agli articoli 2621, 2621-bis e 2621-ter c.c., pertanto, in presenza di condotte concretamente idonee a indurre altri in errore nelle comunicazioni sociali relative a società non quotate, si potrà avere: a) l'applicazione della pena della reclusione da uno a cinque anni; b) l'applicazione della pena da sei mesi a tre anni se, in presenza delle citate condotte, i fatti sono di lieve entità, tenuto conto di una serie di elementi oppure per le società di minori proporzioni; c) la non punibilità per particolare tenuità in base alla valutazione del giudice, prevalentemente incentrata sull'entità del danno, .

## **Art. 11** **(Modifica dell'articolo 2622 del codice civile)**

L'**articolo 11** del disegno di legge **modifica l'articolo 2622** del codice civile, attualmente relativo alla "fattispecie di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori".

Tale fattispecie viene sostituita dal delitto di "**false comunicazioni sociali delle società quotate**" - individuate dal nuovo art. 2622, primo comma, come le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese della UE – sanzionato con la pena della **reclusione da tre a otto anni**.

Il vigente **art. 2622 c.c.** punisce a querela della persona offesa, con la **reclusione da sei mesi a tre anni**, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori (primo comma).

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (secondo comma).

Nel caso di **società con azioni quotate**, la pena per i fatti previsti al primo comma è la reclusione da uno a quattro anni e il delitto è **procedibile d'ufficio** (terzo comma).

La pena è **da due a sei anni** se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori (quarto comma).

Il **nocumento si considera grave** quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo (quinto comma).

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (sesto comma).

**La punibilità** per i fatti previsti dal primo e terzo comma è **esclusa** se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. **La punibilità è comunque esclusa** se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento (settimo comma).

**In ogni caso il fatto non è punibile** se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta (ottavo comma).

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la **sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi** delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa (nono comma).

Attualmente quindi, l'art. 2622 sanziona il falso in bilancio nelle società quotate con la reclusione da uno a quattro anni. L'aumento di pena, nel massimo, da quattro ad otto anni previsto dalla nuova fattispecie rende **possibile** nelle relative indagini **l'uso delle intercettazioni**.

Anche qui, i soggetti attivi del reato sono gli stessi di cui all'attuale art. 2622 ovvero amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori, con la differenza che qui si tratta di ruoli ricoperti in **società quotate**.

**La condotta** illecita per il falso in bilancio nelle società quotate consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore sulla situazione economica della società.

I **principali elementi di novità** del nuovo falso in bilancio delle società quotate di cui **articolo 2622, primo comma**, del codice civile - che parzialmente coincidono con quelli di cui all'art. 2621 - sono i seguenti:

- la fattispecie è configurata come **reato di pericolo anziché** (come ora) **di danno**; scompare, infatti, ogni riferimento al danno patrimoniale causato alla società
- **le pene sono aumentate** (reclusione da tre a otto anni, anziché da uno a quattro anni);
- **scompaiono**, come nel falso in bilancio delle società non quotate, **le soglie di non punibilità** (previste dai commi 4 ss. del vigente art. 2622);
- è anche qui **modificato il riferimento al dolo** (permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla **consapevolezza** delle falsità esposte);

*In relazione all'elemento della "consapevolezza", vedi ante, le osservazioni fatte alla formulazione dell'art. 2621.*

- è eliminato il riferimento all'omissione di **"informazioni"**, sostituito da quello all'omissione di **"fatti materiali rilevanti"** (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene),

- è introdotto come nell'art. 2621 l'elemento oggettivo ulteriore della “**concreta**” **idoneità** dell'azione o omissione ad indurre altri in errore.

Il **comma 2 del nuovo art. 1622 c.c.** equipara alle società quotate in Italia o in altri mercati regolamentati dell'UE, ai fini dell'integrazione della fattispecie penale di false comunicazioni sociali delle società quotate, le seguenti tipologie societarie:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata **presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione** in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea (ovvero quelle società che, pur non essendo ancora quotate, hanno avviato le procedure necessarie);

- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un **sistema multilaterale di negoziazione** italiano;

Si ricorda che il decreto legislativo n. 164 del 2007 ha introdotto nel TUF la disciplina dei sistemi multilaterali di negoziazione (cosiddetti MTF), in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva MiFID (direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari), che li definisce (all'articolo 4, paragrafo 1, n. 15) come sistemi multilaterali gestiti da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consentono l'incontro - al proprio interno ed in base a regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari. Si tratta di sistemi di negoziazione alternativi ai mercati regolamentati di tipo multilaterale, il cui esercizio è riservato ad imprese di investimento, banche e gestori dei mercati regolamentati. L'articolo 77-*bis* del TUF affida al potere regolamentare della CONSOB l'individuazione dei requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione.

- le società che **controllano** società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

- le società che **fanno appello al pubblico risparmio** (cd. società aperte, per cui vedi sopra, che possono essere anche non quotate ma le cui azioni sono diffuse in modo rilevante tra il pubblico secondo i parametri sanciti dalla Consob) o che comunque **lo gestiscono**.

Il **comma 2 dell'articolo 11** equipara alle società quotate in Italia o in altri mercati regolamentati dell'UE, ai fini dell'integrazione della fattispecie penale di false comunicazioni sociali delle società quotate, le seguenti tipologie societarie:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata **presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione** in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea (ovvero quelle società che, pur non essendo ancora quotate, hanno avviato le procedure necessarie);

- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un **sistema multilaterale di negoziazione** italiano;

Si ricorda che il decreto legislativo n. 164 del 2007 ha introdotto nel TUF la disciplina dei sistemi multilaterali di negoziazione (cosiddetti MTF), in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva MiFID (direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari), che li definisce (all'articolo 4, paragrafo 1, n. 15) come sistemi multilaterali gestiti da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consentono l'incontro - al proprio interno ed in base a regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari. Si tratta di sistemi di negoziazione alternativi ai mercati regolamentati di tipo multilaterale, il cui esercizio è riservato ad imprese di investimento, banche e gestori dei mercati regolamentati. L'articolo 77-*bis* del TUF affida al potere regolamentare della CONSOB l'individuazione dei requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione.

- le società che **controllano** società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

- le società che **fanno appello al pubblico risparmio** (cd. società aperte, per cui vedi *supra*, che possono essere anche non quotate ma le cui azioni sono diffuse in modo rilevante tra il pubblico secondo i parametri sanciti dalla Consob) o che comunque **lo gestiscono**.

La disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'**ultimo comma dell'articolo 2622** del codice civile, trova anche applicazione con riguardo alle falsità o omissioni riguardanti beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Normativa vigente	A.C. 3008
<b>Codice civile</b> Art. 2622 <i>False comunicazioni sociali</i>	
<i>False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori</i>	<i>False comunicazioni sociali <b>delle società quotate</b></i>
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, <b>con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico</b> e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali <b>previste dalla legge</b> , dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero <b>ancorché oggetto di valutazioni</b> , ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori <b>di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea</b> , i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico <b>consapevolmente</b> espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono <b>fatti materiali</b>

Normativa vigente	A.C. 3008
<p>situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, <b>a querela della persona offesa</b>, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	<p><b>rilevanti</b> la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo <b>concretamente</b> idoneo ad <b>indurre altri in errore</b>, sono puniti con la pena della reclusione <b>da tre a otto anni</b>.</p>
<p>Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>	<p><b>Soppresso.</b></p>
<p>Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.</p>	<p><b>(cfr ora il primo comma)</b></p>
	<p><b>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</li> <li>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</li> <li>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</li> <li>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</li> </ol>
<p>La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.</p>	<p><b>Soppresso</b></p>
<p>Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito</p>	<p><b>Soppresso</b></p>

Normativa vigente	A.C. 3008
nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.	
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	Le disposizioni <b>di cui ai commi precedenti</b> si applicano anche <b>se le falsità o le omissioni</b> riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.	<b>Soppresso</b>
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.	<b>Soppresso</b>
Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.	<b>Soppresso</b>

## **Art. 12**

### **(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)**

L'**articolo 12** modifica l'**art. 25-ter** del **D. Lgs. 231 del 2001** (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) , il quale reca una disciplina dei criteri di imputazione della **responsabilità degli enti valevole per i reati societari**.

Nel dettaglio:

- la **lettera a)** del comma 1 dell'articolo modifica l'alinea del comma 1 dell'articolo 25-ter citato, intervenendo sui criteri soggettivi di imputazione della responsabilità e che comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie (per quote). La norma, nella formulazione vigente, limita per i reati societari la cerchia dei possibili autori del fatto a soggetti che ricoprono specifici ruoli nella compagine organizzativa dell'ente (amministratori, direttori generali, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza). Tale limitazione viene ora superata dalla **soppressione del riferimento ai citati ruoli di vertice**;

Strettamente collegate all'introduzione nel codice civile degli articoli 2621, 2621-bis e 2622 del codice civile appaiono poi le ulteriori modifiche previste dalle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 11.

In particolare:

- la **lettera b)** interviene sulla lettera a) del comma 1 del citato articolo 25-ter, da un lato, sostituendo il riferimento al reato contravvenzionale con quello al "delitto di false comunicazioni sociali" di cui all'art. 2621 c.c. e, dall'altro, elevando il limite massimo edittale della relativa sanzione pecuniaria **da trecento a quattrocento quote**;

- la **lettera c)** introduce una ulteriore lettera **a-bis**), al comma 1 dell'articolo 25-ter in conseguenza dell'introduzione del nuovo articolo 2621-bis (falso in bilancio di lieve entità) nel codice civile. In relazione a tale fattispecie la norma prevede la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Le lettere d) ed e) recano, infine, modifiche rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 25-ter, conseguenti alla introduzione del nuovo delitto di false comunicazioni sociali delle società quotate di cui all'art. 2622 c.c.:

- la **lettera d)** del comma 1 dell'articolo 12 della p.d.l. sostituisce la lettera b) dell'articolo 25-ter, prevedendo per tale delitto la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (attualmente, la sanzione va da trecento a seicentosessanta quote);

- la **lettera e)** del comma 1 dell'articolo 11 del disegno di legge **abroga** infine la lettera c) dell'articolo 25-ter citato che, a legislazione vigente, prevede per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori nelle



società quotate (art. 2622, terzo comma, c.c.), la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

Normativa vigente	A.C. 3008
<p style="text-align: center;"><b>D.Lgs. 08/06/2001, n. 231</b>  <b>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300</b>            Art. 25-ter  <i>Reati societari</i></p>	
<p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, <b>se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica</b>, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:</p>	<p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p>
<p>a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;</p>	<p>a) per il <b>delitto</b> di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a <b>quattrocento</b> quote;</p>
	<p><b>a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;</b></p>
<p>b) per il delitto di false comunicazioni sociali <b>in danno dei soci o dei creditori</b>, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossessanta quote;</p>	<p>b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da <b>quattrocento a seicento</b> quote</p>
<p>c) <b>per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;</b></p>	<p>c) <b>abrogata.</b></p>
<p>d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;</p>	<p>d) <i>identica;</i></p>
<p>e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a</p>	<p>e) <i>identica;</i></p>

Normativa vigente	A.C. 3008
seicentosessanta quote;	
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;	f) <i>identica</i> ;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;	g) <i>identica</i> ;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;	h) <i>identica</i> ;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;	i) <i>identica</i> ;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;	l) <i>identica</i> ;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;	m) <i>identica</i> ;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;	n) <i>identica</i> ;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;	o) <i>identica</i> ;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;	p) <i>identica</i> ;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;	q) <i>identica</i> ;

Normativa vigente	A.C. 3008
r) per il delitto di aggioaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629 -bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;	r) <i>identica</i> ;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;	s) <i>identica</i> ;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.	s-bis) <i>identica</i> ;
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	3. <i>Identico</i> .

## IL REATO DI FALSO IN BILANCIO NEGLI ORDINAMENTI DI FRANCIA, GERMANIA E SPAGNA (A CURA DEL SERVIZIO BIBLIOTECA, UFFICIO LEGISLAZIONE STRANIERA)

### *Francia*

La disciplina del falso in bilancio, contenuta in origine nella legge in materia di società commerciali del 1966, è stata trasposta nel 2000 nel *Code de commerce* (e, più di recente, modificata dalla *loi* n. [2013-1117](#) del 6 dicembre 2013 in materia di lotte alla frode fiscale e alla grande criminalità finanziaria).

Nel testo vigente, l'art. [L 241-3, n. 3](#) del *Code de commerce* punisce con la **reclusione** fino a tre anni e con la **multa** fino a 375.000 euro il fatto, commesso dai gestori di una **società a responsabilità limitata**, «anche in assenza di una distribuzione dei dividendi, di presentare ai soci conti annuali che, per ciascun esercizio, non diano un'immagine fedele dei risultati delle operazioni, della situazione finanziaria e del patrimonio a conclusione di questo periodo, al fine di dissimulare la reale situazione della società». Con riferimento alle **società per azioni**, l'art. [L 242-6](#) del *Code* prevede, nei confronti del presidente, degli amministratori e dei direttori generali, le medesime pene detentive e pecuniarie, riferite al fatto di «pubblicare o presentare agli azionisti, anche in assenza di una distribuzione dei dividendi, conti annuali che, per ciascun esercizio, non diano un'immagine fedele dei risultati di esercizio, della situazione finanziaria e del patrimonio a conclusione di questo periodo, al fine di dissimulare la reale situazione della società». La stessa norma si applica alla società in accomandita per azioni e ai direttori generali delegati (artt. L243-1 e L 248-1).

Sul **piano oggettivo**, i reati di falso in bilancio sono caratterizzati dalla violazione dell'obbligo di fornire una rappresentazione, appunto, «fedele» della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. L'individuazione di questo obbligo in termini di «fedeltà» delle scritture contabili (con espressione evidentemente ispirata alla *true and fair view* del modello inglese), anziché in termini di «esattezza» delle medesime (come prevedeva la disciplina francese prima del recepimento della direttiva 78/660/CEE, intervenuto nel 1983), ha indotto parte dei commentatori a rilevare la vaghezza della relativa nozione e i possibili problemi applicativi che potrebbero derivarne.

La non sempre agevole delimitazione della fattispecie sul piano oggettivo ha fatto sì che la dottrina ponesse in risalto l'**elemento psicologico del reato**, ravvisato nella intenzionalità dell'alterazione od omissione di dati contabili; ad integrare la condotta criminosa non è, dunque, il minimo margine di scostamento delle scritture dalla realtà, di cui è possibile il verificarsi a causa di improvvise variazioni di parametri e della loro non immediata riducibilità a cifre esatte, ma è la redazione di bilanci inesatti effettuata in conoscenza di causa.

Con riferimento particolare alla **società per azioni**, la condotta criminosa consiste nelle comunicazioni collettive dirette all'esterno della società ovvero ai soci (articolandosi, in questo caso, nelle forme della pubblicazione e della presentazione di conti infedeli ai soci, i quali, tipicamente, sono resi destinatari di tale rappresentazione mendace in sede di assemblea ordinaria oppure attraverso i documenti trasmessi in prospettiva del suo svolgimento); ne consegue che non integra tale fattispecie di reato la comunicazione resa ad un solo individuo, indipendentemente dalla sua qualità di azionista. Il reato, quindi, si perfeziona quando detta comunicazione dei conti abbia luogo in assemblea, o attraverso il loro deposito presso la sede sociale o l'invio ai soci nei termini prescritti, anche se i conti dovessero essere respinti dai soci e indipendentemente dalla consapevolezza di questi ultimi circa la falsità dei conti medesimi; peraltro, la stessa deliberazione concernente la presentazione dei conti infedeli è generalmente ritenuta costitutiva del reato.

Dal momento della consumazione decorre il termine triennale della **prescrizione**; secondo l'orientamento della giurisprudenza, tuttavia, alla pubblicazione del bilancio infedele può collegarsi un reato ulteriore e autonomo rispetto alla presentazione, con l'effetto di far decorrere un nuovo termine di prescrizione.

Per quanto riguarda i **soggetti danneggiati dal reato**, trova applicazione l'art. 2 del *code de procédure pénale*, che ammette alla costituzione di parte civile chiunque dimostri di aver riportato un pregiudizio direttamente derivante dal reato commesso. Tale è il caso, in particolare (per concorde opinione della dottrina e della giurisprudenza), dei soggetti che abbiano acquistato o venduto azioni sulla base di valutazioni compiute avendo a presupposto un bilancio infedele, dei portatori di certificati di investimento, dei creditori della società e della stessa società a cui si riferiscono le false scritture contabili. Per contro, si ritiene che il danno abbia natura indiretta quando l'acquisto di titoli azionari emessi dalla società da parte oppure l'apertura di credito disposta nei suoi confronti abbiano avuto luogo in un momento precedente alla pubblicazione del falso bilancio.

### **Germania**

La fattispecie generale del "falso in bilancio" (*unrichtige Darstellung*) è contemplata, per le società di capitali, nel [§ 331](#) del **Codice di commercio** (*Handelsgesetzbuch* - HGB), introdotto nel dicembre 1985 e da ultimo modificato nel gennaio 2007. In base alle disposizioni in esso contenute è punito con la **reclusione fino a tre anni o con una sanzione pecuniaria senza limite** chi, come componente dell'organo di gestione o del consiglio di sorveglianza di una società di capitali, rappresenti in modo inesatto od occulti la situazione della società nel bilancio di apertura, nel bilancio di esercizio, nella relazione di gestione o in bilanci intermedi.

Analoghe sanzioni sono previste, per quanto riguarda le società per azioni (AG) e in accomandita per azioni (KGaA), dal [§ 400](#) della **Legge azionaria** (*Aktiengesetz*), che punisce con la **reclusione fino a tre anni o con una sanzione pecuniaria** il membro del consiglio di amministrazione o dell'organo di sorveglianza o il liquidatore che, in rappresentazioni o prospetti sullo stato patrimoniale, in rapporti o informazioni rese in assemblea, riporti in modo inesatto od occulti le condizioni della società nei suoi rapporti con società collegate, ove il fatto non sia punito dal § 331, co. 1, del Codice di commercio; parimenti, il [§ 82](#) della **Legge sulle società a responsabilità limitata** (*GmbH*), prevede la medesima pena per chi, come amministratore, liquidatore, membro del consiglio di sorveglianza o di organi simili, in una comunicazione pubblica rappresenti falsamente ovvero occulti la situazione patrimoniale della società, se il fatto non integra il già citato § 331, co. 1, del Codice di commercio. La sussidiarietà di entrambe le fattispecie rispetto alla norma del Codice di commercio implica che esse, ferma restando la necessità di una falsa informazione sulle condizioni patrimoniali della società, non trovano applicazione per quanto riguarda i bilanci.

In ogni caso il tentativo del reato non è punibile. Le incriminazioni in tema di false comunicazioni sociali presuppongono la consapevole volontà di realizzare gli elementi costitutivi del reato, senza necessità di un fine di inganno o di danno e comprendono tutte le forme di dolo, ivi compreso il dolo eventuale. L'errore di diritto e di fatto esclude il dolo.

Pur non essendo specificati nel § 331 del Codice di commercio i destinatari delle false comunicazioni, la dottrina ritiene che si tratti di coloro che hanno accesso al bilancio e alle altre scritture contabili, attraverso il relativo registro, la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale o con altre modalità. In pratica la norma intende tutelare tutti coloro che, in qualità di creditori o di soci o di terzi, hanno, o possono avere, rapporti economici con la società.

Quando si realizza la presa di conoscenza del reato di falsa rappresentazione da parte della collettività (data del c.d. esaurimento del reato), allora decorre il termine della **prescrizione quinquennale** ai sensi del [§ 78](#), co. 3, n. 4, del Codice penale (*Strafgesetzbuch* – StGB), che prevede tale termine per i reati sanzionati con una pena detentiva da 1 a 5 anni.

### **Spagna**

Ai sensi dell'[art. 290](#) del codice penale, gli amministratori, di fatto o di diritto, di una società costituita o in fase di costituzione, che falsificano i conti annuali o altri documenti che devono riflettere la situazione giuridica o economica dell'ente, in modo idoneo a causare un danno economico alla stessa, a qualcuno dei suoi soci, o ad un terzo, sono puniti con la pena della **reclusione da uno a tre anni** e con la **multa da sei a dodici mesi**. Se viene causato un pregiudizio economico, le pene si applicano nella loro metà superiore.

L'[art. 296](#) prevede inoltre che i fatti siano perseguibili solo su **denuncia della persona offesa** o del suo rappresentante legale. Quando la persona è minore di età, incapace o invalida, la denuncia può essere presentata dal pubblico ministero. Non è necessaria la denuncia quando la commissione del delitto offende interessi generali o una pluralità di persone.

Il reato si prescrive in **cinque anni** (vedi nota 2).